

# **TI\_GERICHTE 90.1994.78 vom 6. Dezember 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-12-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.1994.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1994.78)

FR: TI\_GERICHTE 90.1994.78 du 6 décembre 1995

IT: TI\_GERICHTE 90.1994.78 del 6 dicembre 1995

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 12 cpv. 2 della Legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, modificato con l'entrata in vigore della Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio del 18 maggio 1992, la cui norma transitoria statuisce che i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non è ancora stato fatto, al momento della sua entrata in vigore (1 ottobre 1992) alcun atto istruttorio, sono da demandare al Tribunale della pianificazione del territorio. Ritenuto che in concreto le impugnative in esame, inoltrate tempestivamente a suo tempo davanti al Gran Consiglio, non sono mai state oggetto d'istruttoria presso quest' autorità, la competenza di questo Tribunale è data.

### **E. 2**

Nel caso in esame, come già rilevato, il Consiglio di Stato, con decreto del 16 maggio 1990, ha incluso le particelle di proprietà dei qui ricorrenti in una zona di protezione imponendo l'inedificabilità dell'intero comparto da esse formato. È pacifico che questa misura limita pesantemente la proprietà degli insorgenti. Ora una tale limitazione è ammissibile ai sensi dell'art. 22 ter Cost solo se si fonda su una base legale chiara ed inequivocabile, è sorretta da un interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità.

### **E. 2.1**

La tutela dei monumenti, in quanto aspetto della protezione del paesaggio, è principalmente di competenza cantonale (art. 24 sexies cpv. 1 Cost.). Spetta infatti in primo luogo ai cantoni stabilire quali sono gli oggetti meritevoli di protezione (DTF 118 Ia 388, DTF 115 Ia 30). La Confederazione è tenuta tuttavia, nell'adempimento dei propri compiti, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e conservati intatti quando vi sia un interesse generale preponderante (art 24 sexies cpv. 2 Cost., art. 3 cpv. 1 LPN). Giusta l'art. 5 LPN, per esempio, il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale, quale, nell'ambito della protezione dei monumenti, l'ISOS, "Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere". Da rilevare che tra tutela dei monumenti e pianificazione del territorio esiste un rapporto molto stretto. Infatti l'art. 1 cpv. 2 lett. a e l'art 3 cpv. 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) stabiliscono che Confederazione, Cantoni e comuni, in qualità di autorità preposte alla pianificazione, devono provvedere affinché il paesaggio venga rispettato e protetto. L'art 17 cpv. 1 lett. c della medesima legge prevede espressamente che i siti

caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali devono venir assegnati alle zone protette. A livello cantonale l'art. 3 della Legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici (in seguito LMS), autorizza il Consiglio di Stato a stabilire delle zone di protezione, "allo scopo di difendere la visibilità e la prosperità dei monumenti immobili e di procurar loro un decoroso contorno" (art 12 LMS). Quanto all'art 31 cpv. 1 LALPT prevede la facoltà del governo di ordinare l'iscrizione nei PR di speciali vincoli per la protezione dei monumenti. Dal canto loro i comuni, giusta l'art 12 cpv. 6 LMS, hanno l'obbligo di tener presente la protezione del contorno dei monumenti nella determinazione dei piani regolatori. Infine l'art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT sancisce la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche del PR i vincoli speciali per la tutela del paesaggio, che, come nel caso concreto, servono alla tutela di edifici di pregio storico-culturale. Da queste considerazioni risulta chiaramente che la misura pianificatoria in concreto adottata è sorretta da una valida base legale.

### **E. 2.2**

Quanto all'interesse pubblico a questa scelta pianificatoria, va innanzitutto rilevato che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una limitazione della proprietà a tutela di monumenti è di principio d'interesse pubblico ( DTF 119 Ia 309, 118 Ia 388 , 116 Ia 41 c. 4d pag. 49 , 115 Ia 370 c. 3a pag. 373; 109 Ia 257 c. 5a pag. 259). In concreto l'interesse pubblico va ricercato nella volontà di proteggere le chiese di \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e la chiesa di \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, considerati monumenti storici di rara bellezza. La chiesa di \_\_\_\_\_ (fine XI secolo), iscritta nell'elenco cantonale dei monumenti storici nel 1911, è uno degli edifici romanici più importanti della Confederazione. Di particolare pregio la sua struttura architettonica, come pure la cripta con le sue sculture. La chiesa di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (XI secolo), pure iscritta nell'elenco cantonale dei monumenti storici nel 1911, ha notevoli contenuti artistici (affreschi tardogotici, soffitto ligneo, ecc..). Essa sorge sulla sommità di un colle che domina l'intero paese, attorno al quale ci sono ancora i resti di un castello. La chiesa di \_\_\_\_\_ invece, che non risulta iscritta nell'elenco cantonale, risale all'epoca barocca. Essa rappresenta una testimonianza del passato assai importante ritenuto che la sua fondazione è assai antica, forse altomedioevale, pur essendo attestata solamente nel 1210. Questi edifici caratterizzano grandemente il paesaggio di \_\_\_\_\_, che è uno dei più interessanti del nostro Cantone; non a caso l' "Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere" (ISOS) attribuisce a \_\_\_\_\_ un'importanza nazionale per i contenuti architettonici, storici e monumentali. L'interesse pubblico alla salvaguardia della bellezza e dell'integrità di questo luogo appare pertanto evidente. Per una sua adeguata tutela occorre tuttavia mantenere il più possibile intatto e libero da qualsiasi tipo di utilizzazione e d'intervento l'ambiente circostante ai monumenti.

### **E. 2.3**

Verificata la presenza di un interesse pubblico alla misura in contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete, il comprensorio di protezione così come adottato dal Governo risulta ragionevole, attuabile e sopportabile e segnatamente se non sacrifica un'area superiore a quella necessaria per conseguire l'auspicata protezione. Se così fosse la zona di protezione, sovradimensionata, non sarebbe più sorretta da un sufficiente interesse pubblico e violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 400). Con il sopralluogo si è potuto rilevare come tutti i fondi dei ricorrenti siti in località " \_\_\_\_\_" costituiscano, assieme, una naturale cornice protettiva ai sovrastanti

monumenti formati dalla chiesa di \_\_\_\_\_ e dalla chiesa di \_\_\_\_\_. Essi formano un'area particolarmente bella per lo più libera da costruzioni e attualmente adibita a vigna, che crea quell'adeguato e appropriato stacco tra le abitazioni esistenti e i monumenti protetti, ossia quello spazio libero necessario per marcare la presenza di questi ultimi, evidenziandone al contempo la bellezza e il valore. Pure il fondo no. \_\_\_\_\_ posto a ridosso della chiesa di \_\_\_\_\_, presenta questa funzione di stacco e di protezione. A mente di questo Tribunale togliere a questa fascia protettiva anche solo una parte per adibirla all'edificazione significherebbe svilire grandemente la bellezza e l'integrità del luogo. Solo nella sua interezza questo comparto permette di raggiungere pienamente lo scopo perseguito dalla zona di protezione. Permetterne anche solo in parte l'edificazione, come auspicato dagli insorgenti, significherebbe senz'altro rompere l'armonia esistente nonché banalizzare il paesaggio. Oltretutto la visuale sui monumenti verrebbe sicuramente compromessa. In pratica questa autorità non ravvisa in concreto l'inclusione di superfici superflue ai fini della tutela dei monumenti, ragion per cui va concluso che il principio della proporzionalità è stato rispettato.

#### **E. 2.4**

Abbondanzialmente va aggiunta la considerazione che nel comune di \_\_\_\_\_ non sussiste il bisogno di estendere la zona edificabile al comparto in esame, essendo il PR già sovradimensionato rispetto alle previsioni di sviluppo del Comune. La contenibilità prevista è infatti di \_\_\_\_\_ unità insediative, dalla quale risulta che il PR offre la possibilità di un insediamento di \_\_\_\_\_ nuovi abitanti residenti. Ora se si considera che la popolazione di \_\_\_\_\_ alla fine del 1993 contava solamente \_\_\_\_\_ abitanti (vedi Annuario statistico ticinese 1994, pag. 65), non si può certo affermare che sussista la necessità di disporre di nuove possibilità edificatorie, specialmente se ciò comporterebbe un deprezzamento dei valori paesaggistici e storico-culturali presenti nel comparto.

#### **E. 3**

Questo Tribunale giunge pertanto alla conclusione che l'impugnata decisione governativa è giuridicamente fondata e merita conferma. Le censure sollevate dai ricorrenti non possono quindi venire accolte. Per quel che concerne la richiesta di un'indennità di esproprio avanzata in via subordinata da quasi tutti gli insorgenti va rilevato ch'essa deve essere presentata in separata sede in quanto questo Tribunale non è competente in materia.

#### **E. 4**

Tasse e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. I ricorsi sono respinti. 2. Ogni ricorrente verserà Fr. 300.-- per tasse e spese di giustizia.. 3. Intimazione: \_\_\_\_\_ - ai ricorrenti - Comune di \_\_\_\_\_ - Consiglio di Stato, \_\_\_\_\_ - Sezione pianificazione urbanistica, \_\_\_\_\_ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario